

Delibera n. 20003 del 16.1.2008

Oggetto : Complesso Sportivo Romagnoli – Approvazione della convenzione per la concessione in gestione alle Società Sportive U.S. Settignanese A.S.D. e Sancat A.S.D.

IL CONSIGLIO

Visto il Titolo IV – Decentramento – dello Statuto del Comune di Firenze ;

Visto l'articolo n. 15 del Regolamento istitutivo dei Consigli di Quartiere;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 15.4.2002 concernente l'approvazione dei criteri direttivi per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere validi ed efficaci per l'intero mandato amministrativo e comunque fino alla loro revisione;

Vista la delibera n. 21 approvata dal Consiglio Comunale in data 7.5.2007 avente ad oggetto : “ Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento “ ed in particolare l'articolo n. 19 relativo alle norme transitorie;

Dato atto che tra gli impianti sportivi del Quartiere 2 è compreso quello denominato “Campi Romagnoli”

Vista la richiesta della Direzione Servizi Sportivi in data 17.9.2007, prot. N. 1397 avente ad oggetto : “Impianto sportivo di Quartiere Romagnoli – applicazione art. 19, comma n. 3 – Norme transitorie del Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali”

Premesso che la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale si è sviluppata nell'ultimo decennio e sta tuttora indirizzandosi verso un'ampia compartecipazione delle varie realtà sportive locali, alla gestione delle strutture sportive e quindi all'erogazione di un pubblico servizio;

Confermata quindi l'opportunità di far coesistere ad una gestione diretta degli impianti sportivi da parte del Comune, anche il sistema della concessione ad Enti e Società Sportive con il conseguente vantaggio di una riduzione dei costi gravanti sul Comune;

Preso atto che la convenzione per l'utilizzo dell'impianto in oggetto approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 230/211 del 12.3.1999 per un periodo di 6 anni, rinnovabili, è scaduta, ma che, in virtù delle suddette norme transitorie della delibera n. 21 del 7.5.2007 essa conserva efficacia fino all'espletamento delle procedure di rassegnazione secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento;

Preso atto della disponibilità a proseguire nella gestione dell'impianto da parte delle due Società Sportive in oggetto in base alla nuova normativa approvata con delibera n. 21 del 7.5.2007 e secondo quanto stabilito nello schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, preso altresì atto che non sono pervenute ulteriori richieste da parte di enti o società sportive per ottenere la concessione dell'impianto;

Atteso come nell'ambito del rinnovo delle convenzioni, la Direzione Servizi Sportivi sia competente anche per gli impianti sportivi di Quartiere nel definire durante le trattative con le Società Sportive, le eventuali situazioni debitorie in essere nei confronti dell'A.C. e che in questo caso la situazione è quella illustrata nella nota allegata della direzione Servizi Sportivi, datata 9.1.2008 – protocollo n. 85

Ritenuto che le Società Sportive U.S. Settignanese A.S.D. e Sancat A.S.D. abbiano i requisiti qualitativi per la gestione dell'impianto e che queste operano al fine di accrescere la fruibilità degli spazi in funzione della collettività locale ed in particolare dei cittadini residenti nel Quartiere 2 ;

Preso atto del protocollo d'intesa, sottoscritto in data 13 settembre 2007 dalle società sportive U.S. Settignanese A.S.D. e Sancat A.S.D. per la suddivisione formale degli spazi di competenza del complesso sportivo di cui trattasi;

Considerato che l'approvazione della nuova convenzione, con riferimento allo schema allegato, riveste carattere d'urgenza in quanto la Società U.S. Settignanese A.S.D., al fine di perfezionare la pratica relativa alla richiesta di mutuo all'Istituto di Credito Sportivo, necessita di una concessione da parte dell'Amministrazione Comunale della durata pari all'ammortamento del mutuo, ovverosia 15 anni ed attestato che tale atto è necessario per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale per il rilascio di garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo n. 207 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente atto deliberativo, per la durata di 15 anni a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo da parte della Società U.S. Settignanese A.S.D.;

Preso altresì atto che la Società Sancat A.S.D. ha effettuato simili investimenti nel complesso sportivo, pur non ricorrendo alla garanzia fidejussoria, tali da giustificare la medesima durata e la stessa data d'inizio, anche in considerazione di motivi d'opportunità, trattandosi di una sola convenzione in quanto riferita ad un unico impianto;

Atteso come i presidenti della U.S. Settignanese A.S.D. e della Sancat A.S.D. abbiano firmato per accettazione l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente atto;

Preso atto del parere favorevole della Commissione permanente “ Servizi Sportivi”;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 49 del D.Lgs 267/00;

D E L I B E R A

- Di concedere per i motivi espressi in narrativa, alle Società Sportive U.S. Settignanese A.S.D. e Sancat A.S.D. la concessione in gestione del “Complesso Sportivo Romagnoli” per la durata di anni 15 a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo che verrà concesso alla Società U.S. Settignanese A.S.D. da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo.

- Di approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente atto deliberativo, già sottoscritto ed impegnativo per le due Società concessionarie.
- Di stabilire che le spese conseguenti alla stipula dell'atto di convenzione sono a carico delle Società Concessionarie.
- Di partecipare il presente provvedimento alla Direzione Servizi Sportivi, all'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Ufficio Contratti
-
- Di prevedere che le entrate derivanti dalla concessione di cui al presente atto, saranno assegnate nei rispettivi esercizi di competenza al capitolo di P.E.G. n. 21020 "Proventi dagli impianti sportivi in concessione"
- Di demandare al Dirigente la stipula della convenzione e la redazione degli atti amministrativi consequenziali nonché di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Posto in votazione il presente atto viene approvato con il seguente esito :

Presenti e votanti n. 19 Favorevoli n. 19

Il Consiglio approva all'unanimità

Posta in votazione l'immediata esecutività del provvedimento, questa viene approvata con il seguente esito :

Presenti e votanti n. 19 Favorevoli n. 19

Il Consiglio approva all'unanimità

Il Segretario
Paola Caputi

Il Presidente
Gianluca Paolucci